This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

HDI
HL 3Q4U F

CRISPI

RAGIONI DI FULVIO CRICCHI

1882

S
ITA
955.5
CRI

HARVARD
LAW
LIBRARY

Digitized by Google

Digitized by Google

ITALY

PROPERTY OF
UNCATALOGUED
PAMPHLET
COLLECTION
HARVARD LAW LIBRARY

Italy

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE PENALE

942

RAGIONI

DI

FULVIO CRICCHI

EX-GERENTE

del

GIORNALE *LA RIFORMA*

udienza dell'11 gennaio

ROMA
STABILIMENTO TIPOGRAFICO ITALIANO, CORSO 495
diretto da L. Perelli

MDCCCLXXXII

Digitized by Google

HARVARD COLLEGE LIBRARY
THE GIFT OF
H. NELSON GAY
1931

DEPOSITED IN THE
HARVARD LAW LIBRARY

1/18/34

Digitized by Google

All' Eccellentissima Corte di Cassazione

SEZIONE PENALE.

Fulvio Cricchi fu imputato del reato di offesa contro Alessandro III di Russia per un articolo publicato il 13 maggio 1881 nel giornale la *Riforma*, di cui esso Cricchi era allora il gerente. Tradotto innanzi il Tribunale correzionale di questa città, con sentenza del 18 giugno successivo, fu condannato alla pena del carcere per mesi tre, ai danni verso la parte offesa ed alle spese processuali in favore dell'erario dello Stato. Da questa sentenza egli produsse appello nei termini di legge.

Il 19 settembre 1881, in occasione dello anniversario dell' ingresso delle truppe nazionali in Roma, il Re largì un'amnistia, nella quale erano compresi i REATI DI STAMPA D' AZIONE PUBLICA. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma, ritenendo che il Cricchi non potesse godere dei beneficii della sovrana clemenza, affrettò il giudizio di seconda istanza e con atto del 13 settembre anno suddetto, citò il nostro cliente all'udienza del 4 ottobre per la discussione della causa.

Digitized by Google

Il Cricchi allora, con atto del 2 ottobre, ricorse alla Sezione di accusa di questa Corte di appello, perchè questa avesse dichiarato ch'egli aveva diritto a godere dell'amnistia. La Sezione di accusa, il 7 mese istesso, rigettò tale domanda, e le considerazioni svolte in appoggio del suo responso furono le seguenti:

« Ciò che importa sapere per la retta defini-
« zione della quistione proposta nel reclamo da
« Fulvio Cricchi, è se il reato di stampa, per cui
« esso fu imputato e condannato, sia di azione
« publica propriamente detta, onde possa godere del
« beneficio dell' amnistia accordata dal regio de-
« creto 19 settembre 1881, art. 1 lettera A. Ora
« negli stretti sensi di legge, *si appella azione pu-*
« *blica quella che si esercita d'iniziativa degli ufficiali*
« *del P. M.* in tutti i casi nei quali l' istanza della
« parte offesa non è necessaria a promuoverla (parole
« testuali dello art. 2 del Cod. di procedura penale).
« Se per contro, ad esercitare un' azione penale,
« occorre una richiesta qualunque, un'autorizzazione,
« una iniziativa in nome della parte offesa o dan-
« neggiata, l'azione penale che in tal caso si mette
« in movimento è sempre publica (art. 2° pr. pen.),
« *può più o meno interessare* l'ufficio del P. M. qual
« rappresentante della legge e principale attore nei
« procedimenti penali; *ma il reato, che con essa si*
« *perseguita, non può dirsi legalmente di azione pu-*
« *blica, cioè necessariamente perseguibile per iniziativa*
« *del P. M.*

Digitized by Google

« Il reato di stampa, di cui venne imputato il « reclamante Fulvio Cricchi, fu un'offesa contro un « estero Sovrano, preveduta e repressa dall'art. 25 « della citata legge sulla stampa, pel quale *era espres-* « *samente vietato l'esercizio dell'azione penale* ai ter- « mini dell'art. 56 della stessa legge, senza la ri- « chiesta per parte ed in nome del sovrano offeso. « *Non può perciò il reato strettamente considerarsi* « *di azione publica* e non è quindi applicabile il cen- « nato decreto di amnistia.

« L'essersi detto nell' art, 56, che per siffatto « reato l'azione penale si ha ad esercitare di ufficio, « non ne segue *che si tratta di reato di pretta a-* « *zione publica, ossia d'iniziativa del P. M.*, diver- « samente sarebbe in contraddizione questo primo « precetto di legge coll'altro che segue immediata- « mente nel secondo capoverso dell'articolo stesso, « il quale prescrive che, per esercitare detta azione, « occorre necessariamente la richiesta per parte del « Sovrano stesso offeso.

« Si conciliano benissimo le due disposizioni, che « a prima vista sembrano cozzanti tra loro, con- « siderando che il legislatore, allorchè si tratta di « tali azioni che *interessano in certo modo* l'ordine « sociale della propria nazione *in rapporto alle altre*, « eccitò gli uffiziali del P. M. ad agire come si « trattasse *d'azione veramente publica.* Diverse con- « seguenze si avrebbero a dedurre, ove si fosse sgra- « ziatamente a fronte di un reato di stampa per « offesa verso la sacra persona del Re imperante

Digitized by Google

« nel Regno, previsto dall'art. 19 della medesima « legge, perchè nello identico art. 56 testè citato « viene prescritto senza eccezione od avvertenza di « sorta, che l'azione penale debba esercitarsi di uf- « ficio.

« La diversità del caso spiega meglio il modo « di applicare il detto decreto di amnistia, perchè « rende più chiara la mente del Sovrano di non a- « verla voluta estendere a tutti i reati di stampa, « siccome fece in altre congiunture. »

Cotesta sentenza, notificata l'8 ottobre 1881, fu impugnata dal Fulvio Cricchi con ricorso in cassazione. A tale scopo, nel termine stabilito dall'articolo 659 del Codice di procedura penale, furono presentati due motivi di nullità, e tre altri motivi dappoi (1). Gli uni e gli altri comprendono gravi quistioni di diritto publico e di diritto penale, che tenteremo svolgere con la massima brevità. Lo argomento è degno dell'altissimo Areopago, il quale sovraneggia tutta la magistratura del Regno, e noi non ci appelliamo indarno alla sua superiore intelligenza ed al suo imparziale responso.

Prima di svolgere le ragioni, per le quali opiniamo che il ricorso di Fulvio Cricchi meriti essere accolto, ci si permetta di notare come in un quadro

(1) V. documenti in fine a pag. 29.

Digitized by Google

gli errori di diritto, che abbiamo dovuto raccogliere nella sentenza impugnata. Noi non sappiamo, se essi ci attestino l'eterodossia della Sezione di accusa della Corte romana, o se siano una prova dello imbarazzo in cui si è trovata la Corte nel giudicare in una materia nella quale erano impegnate delicate convenienze internazionali. Comunque sia, eccovi i suoi famosi assiomi:

1. « Si appella azione publica quella che si « esercita d'iniziativa degli ufficiali del P. M.

2. « Se ad esercitare un'azione penale, occorre « una richiesta qualunque, un' autorizzazione, una « iniziativa in nome della parte offesa o danneg- « giata, l'azione penale, che in tal caso si mette in « movimento, è sempre publica, *può più o meno* « *interessare l'ufficio del P. M.* qual rappresentante « della legge e principale attore nei procedimenti « penali; ma il reato, che con essa si perseguita *non* « *può dirsi legalmente di azione publica.*

3. « Il reato di stampa, di cui venne imputato « Fulvio Cricchi, fu un'offesa contro un sovrano « estero, per la quale *era espressamente vietato* l'e- « sercizio dell' azione penale. Non può per ciò « *strettamente considerarsi di azione publica.* »

Continuando con questo metro, la Corte romana fa la mirabile scoperta, che vi sian reati di *pretta azione publica*, e di *azione veramente publica* e, ricordando i reati di offesa al nostro Re, trova che le azioni, nascenti da cotesti reati, interessino *in certo modo l'ordine sociale della propria nazione.*

Digitized by Google

Se coteste cose fossero state scritte in un esame di laurea nelle nostre università, il povero allievo sarebbe stato bocciato. Scritte da una Corte di appello, devono attirare la vostra attenzione, affinchè richiamiate la Corte medesima al debito suo.

I fatti, che la legge mette nel novero dei reati, colpiscano la società o l'individuo il quale fa parte della società, turbano tutti l'ordine sociale. Da qui la necessità d'una giustizia sociale punitiva, la quale esclude ogni concetto d'individualismo, di difesa personale, di vendetta, di riscatto di pena, di composizione tra l'offeso e l'offensore. Faustin Hélie, nel suo magnifico libro: *traité de droit pénal*, espone mirabilmente le ragioni ed il dovere della giustizia punitiva e crediamo di non poter esplicare in miglior modo le nostre idee su tale argomento, che riferendo testualmente quello che ne scrisse cotesto dotto giureconsulto. Egli così si espresse:

« L'homme, puisque sa destinée est fatalement so-
« ciale, a des droits et des devoirs naturels comme
« homme et comme membre de la société. Il a le
« *droit* de jouir librement des biens qu'il tient de
« la création; il a le *devoir* de ne point porter at-
« teinte au libre développement et au bien-être des
« autres. Il a le *droit* de demander au corps so-
« cial une protection pour l'exercice de ses facultés,
« et il a le *devoir* de ne rien faire qui puisse
« nuire à la société elle-même.

« En second lieu, puisque la société est d'insti-
« tution divine et non de convention, elle a, comme

Digitized by Google

« l'homme même, le droit et le devoir de sa pro-
« pre *conservation.* Or il est bien évident qu' elle
« ne peut exister, quelle que soit sa forme, que par
« l'accomplissement des lois qui sont les bases es-
« sentielles de l'ordre social. Elle peut donc *exiger*
« l'accomplissement de ces lois. Elle a non pas seu-
« lement le droit, mais le devoir de contenir les excés,
« les violations du droit, les attentats à la liberté, à
« l'activité, à l'intelligence de chacun de ses mem-
« bres. Le pouvoir social remplit ces devoirs quand
« il avertit, quand il éclaire; mais sa mission n'est
« pas seulement une mission de prévoyance; le
« maintien de l'ordre social exige d'autres mesures,
« et parmi celles-ci il n'en est qu'une qui soit réel-
« lement efficace: *c'est une puissance d'intervention*
« *pour la défense du droit attaqué.* Ce droit d'in-
« tervention du pouvoir social n'est pas autre chose
« que le droit pénal; les moyens de correction ou
« de répression auxquels il est forcé de recourir par
« l'insuffisance des moyens de prévention, sont les
« *châtiments.* »

Cotesta potestà d'intervento per la difesa del diritto offeso, cotesto ricorso alle pene, costituiscono tanti doveri dello Stato, e ci spiegano la causa, i mezzi, il fine della giustizia sociale. Essi sono immutabili, nè la loro virtù varia o diminuisce in proporzione dell'offesa, giacchè l'offeso, qualunque sia la sua posizione, ha uguali diritti, e la società ha sempre il dovere di tutelarlo.

Tali essendo i principii di diritto nella subietta

Digitized by Google

materia, ne viene per conseguenza che i reati, qualunque ne sia la gravità, son tutti gli stessi dinanzi al giudice penale, il quale amministrando giustizia, li esamina e li colpisce per lo stesso motivo. Quindi è biasimevole il concetto, che i reati, massime i politici, *interessino in certo modo l'ordine sociale*, imperocchè tutti indistintamente lo interessano del pari, o ne sia offesa la società, la cui conservazione dobbiamo volere, o ne sia offeso l'individuo la cui tutela dobbiamo richiedere.

Ogni reato dà origine a due azioni: all'azione penale per la punizione del colpevole, alla civile per la riparazione del danno. L'azione penale è essenzialmente publica, e non cessa di esser tale, anche quando, per essere esercitata, sia necessario che preceda l'istanza della parte danneggiata od offesa. Cotesti canoni sono inconcussi, sono fondamentali *(art. 1° e 2° Codice procedura penale)*; e non puossi quindi parlare di azione più o meno publica, di *pretta* azione publica, *strettamente* publica, *veramente* publica. Essendo un dovere sociale la tutela del cittadino, la pena ond'è colpito il reato, non può essere richiesta e non può essere applicata per opera od impulso dell'offeso, altrimenti sarebbe rovesciato il concetto cardinale della giustizia punitiva.

Come corollario ne segue, che l'azione penale è esercitata dagli uffiziali del P. M.; l'azione civile dal

Digitized by Google

danneggiato, o da chi lo rappresenta *(art. 2 e 3 Codice procedura penale)*. Quindi l'azione penale non è publica perchè esercitata dal P. M., ma è esercitata dal P. M. perchè publica. Al tempo stesso il reato, come fatto punibile, non sarà mai di azione privata, nè può dirsi che non *sia legalmente di azione publica*, sol perchè a perseguitarlo bisogna che preceda l'istanza dell'offeso o danneggiato. Il danneggiato od offeso non ha altro diritto se non che quello di esercitare l'azione civile per la rifazione del danno patito, e cotesto diritto egli non lo attinge alla ragion penale, ma alla ragion civile, in ossequio alla quale fu stabilito che qualunque fatto dell'uomo il quale arrechi danno ad altri, obliga quello per colpa del quale è avvenuto, a risarcire il danno *(art. 1151 Codice civile)*.

In regola generale la persecuzione di colui che abbia commesso un reato, avviene ufficialmente per opera del P. M.; come eccezione il P. M. non può iniziare gli atti suoi, se non precede, nei casi dalla legge indicati, la istanza della parte offesa o danneggiata *(art. 2 Cod. proc. pen.)*. Abolita la vecchia distinzione dei delitti pubblici e dei delitti privati, si lasciò al privato l'arbitrio di aprir la via alle procedure per quei pochi reati, pei quali, sebbene il cittadino abbia diritto alla publica tutela, vuolsi lasciare alla di lui prudenza ogni iniziativa.

Il codice penale, nel determinare i casi, pei quali ritiensi necessaria l'istanza dell'offeso al movimento dell'azione penale, seguì le antiche regole

Digitized by Google

sui privati delitti, ma fu molto limitato e restrinse assai più di quello che era nella vecchia legislazione cotesto diritto singolare. Osservando i vari titoli del codice vigente, non troverete una sola eccezione per la punizione dei crimini; e nei delitti l'eccezione è fatta per quelli che interessano la pace delle famiglie, per la diffamazione e per le ingiurie *(art. 482, 483, 498, 515, 570 a 585 del Codice penale)*. Il legislatore ebbe a riflettere, che la virtù del silenzio giovi talora all'ordine sociale assai meglio di uno scandaloso giudizio; e volle in conseguenza far dipendere dal danneggiato ogni decisione sulla opportunità di un publico dibattimento. Si aggiunga che nei suddetti reati l'interesse civile è superiore, domina tutti gli altri interessi, e la società nulla perde, anzi guadagna dalla benevolenza dell'offeso.

Cotesti sono i principii, coteste sono le regole, a cui la Sezione d'accusa della Corte romana doveva ispirarsi, giudicando sul ricorso del Fulvio Cricchi, il quale aveva chiesto la declaratoria per l'applicazione a lui dell'amnistia del 19 settembre 1881.

Il regio decreto del 19 settembre 1881 disse ABOLITA L'AZIONE PENALE PEI REATI DI STAMPA D'AZIONE PUBLICA. La frase, dobbiamo confessarlo, non è felice; ma vuolsi interpetrare il decreto conformemente ai principii razionali del diritto. Reati di

Digitized by Google

azione privata non ne esistono; anzi abbiamo pei reati di stampa una legislazione, nella quale fu stabilito, che pei medesimi l'azione penale dev' essere esercitata di ufficio. Or siccome di ufficio non è esercitata che l' azione publica, ne seguirebbe, che l'azione penale, anche quando è spinta dalla istanza dell'offeso, deve procedere d'ufficio e non potrebbe in conseguenza essere arrestata se non che dal magistrato, il quale per legge ne ha l'esercizio. E se così è, il P. M. è signore dell'azione, e come conseguenza ne è signore il Re, il quale è la fonte di ogni giurisdizione.

Il cennato decreto, limitando pei reati di stampa i suoi beneficii, e ad indicarli valendosi delle parole AZIONE PUBLICA, volle certamente alludere a quelli che interessano l'ordine publico, propriamente detto, le istituzioni, le libertà publiche, gl'interessi universali della società: *ea publica sunt, quae populi Romani sunt.* Vanno quindi esclusi tutti i reati di stampa di privato interesse, che riguardano l'individuo nella sua persona e nella famiglia, il che consuona coi principii giuridici del codice penale, il quale nei casi identici fa dipendere dall' offeso la iniziativa del giudizio.

Nissun dubbio, che nei reati, i quali interessano la società, si comprendano quelli dai quali possa venire offesa ai principi stranieri. Siccome nei reati comuni il legislatore vide l'uomo, offeso od offensore, così nei reati politici, per quelle ragioni di convenienza e di solidarietà fra gli Stati riconosciute

Digitized by Google

da tutte le nazioni civili, dovette prevedere le offese ai sovrani ed ai capi dei governi degli altri paesi. A tal fine nel codice penale e nella legge sulla stampa fu fatta una speciale menzione di cotesti reati (*art.* 176 *Cod. pen.*, *art.* 25 *legge sulla stampa ed art.* 2 *legge* 20 *giugno* 1858).

La Sezione di accusa della Corte romana disse il contrario, e crede che debbano dall'amnistia essere esclusi i reati pei quali non si può procedere senza la richiesta dell'offeso, ancorchè questo sia un Sovrano straniero. A compiere la nostra dimostrazione che la Corte romana sia caduta in un gravissimo errore, giova esaminare i relativi articoli della legge sulla stampa e metterli in rapporto con quelli del codice penale.

L'art. 56 della legge sulla stampa prescrive, che non puossi iniziare il procedimento a danno del colpevole,

Nei casi di offesa verso il Senato o la Camera dei deputati, se non precede *l'autorizzazione* del corpo contro cui fu diretta l'offesa;

Nei reati contro i sovrani ed i capi dei governi esteri senza la *richiesta* dei sovrani, o dei capi dei governi medesimi;

Nei reati contro i magistrati, i tribunali e gli altri corpi costituiti, se non dopo la *deliberazione* presa dai corpi medesimi in adunanza generale;

Finalmente nei reati contro le persone rivestite di un publico ufficio, contro gl' inviati ed agenti diplomatici accreditati presso il governo italiano e

Digitized by Google

contro i privati cittadini, senza la *querela* della parte offesa.

Si avverta intanto, che nelle quattro categorie dei reati di stampa indicate dalla legge, una sola volta si parla di *querela*; e non è a caso. Nelle prime tre categorie vuolsi o l' *autorizzazione* della persona offesa, o la *richiesta*, o la *deliberazione*. Per la Corte romana questa diversità di linguaggio non ha importanza alcuna; ed essa confonde le quattro formule, e ne tira le medesime conseguenze.

Per comprendere meglio codesta diversità di linguaggio, bisogna ritornare indietro, e valutare la natura e l'entità dei reati che vi si voglion punire.

I reati, commessi colla parola o colla stampa, contro un privato cittadino, furono dal Codice penale qualificati quali diffamazioni od ingiurie. Vanno in questa classe le imputazioni, od ingiurie contro i publici funzionarii, i depositarii o gli agenti della forza publica per fatti relativi allo esercizio delle loro funzioni, quando i reati non assumano il carattere di quelli previsti dagli art. 258, 259 e 260 del Codice penale *(art. 585 Cod. pen.)*. Era logico, che si trattassero dell'ugual modo gli inviati ed agenti diplomatici stranieri accreditati presso il Re d'Italia, il legislatore non potendo mettere in condizioni diverse i funzionarii dello Stato e quelli delle estere nazioni, i quali, nell'interesse dei loro governi, coprono uffici publici nel Regno.

Digitized by Google

Le stesse norme furono seguite nella legge sulla stampa. Gli art. 27, 28 e 29 di codesta legge si occupano delle diffamazioni, delle ingiurie e dei libelli famosi contro i privati cittadini, i depositarii e gli agenti della publica autorità. E l'art. 26 soggiunge, che le offese contro gli ambasciatori, i ministri, gl'inviati e gli agenti diplomatici delle potenze estere, saranno punite come le offese contro i privati.

A promuovere l'azione penale per le ingiurie, le diffamazioni ed i libelli famosi, è necessaria l'istanza della parte offesa, la quale, se lo crede, può agire in via solamente civile, pel risarcimento dei danni *(art. 586 cod. pen.)*. In armonia a ciò, all'art. 56 della legge del 26 marzo 1848 fu detto, che per l'esercizio dell'azione penale, contro i colpevoli dei suddetti reati, commessi con la stampa, deve precedere la QUERELA dell'offeso.

L'azione privata nascente dal reato, giova pur troppo ripeterlo, è l'azione civile, la quale non ha altro scopo che di conseguire il risarcimento del danno patito. Essa si spiega con la querela.

La querela da *queror* è l'atto di colui che si lamenta per danno patito. La prima volta il vocabolo fu adoperato dai romani giureconsulti. Ulpiano scriveva: *sciendum est frequentes esse inofficiosi querelas*; e Paolo: *inofficiosi testamenti querelam*. La parola in sè stessa, dice Tommaseo, è l' espressione del dolore che ci viene per *fatto d'altri*, ed all'uopo cita i versi d'A-

Digitized by Google

riosto: « Di alte *querele*, d'ululi e di strida — della « misera gente che peria. »

Quando nelle prime riforme della legislazione, si introdusse l'atto della querela, non solo s'intese esprimere l'azione di colui che si lagnava del danno ricevuto dal delitto, ma nell'individuo, che procedeva a quell'atto, si confusero il querelante e la parte civile. Con la posteriore codificazione si distinsero la querela e l'atto di costituzione di parte civile, i quali possono cumularsi nella istanza introduttiva del giudizio o farsi in due tempi diversi.

Può querelarsi chiunque si pretenda offeso o danneggiato da un reato, e siccome la querela è un atto di civile interesse, il marito può querelarsi per la moglie, l'ascendente pei discendenti sottoposti alla di lui potestà, il tutore ed il protutore per colui il quale è soggetto alla sua tutela *(art. 104 e 105 Cod. proc. pen.)*. Per costituirsi parte civile, bisogna dichiararlo nella *querela*, o con atto posteriore; e può costituirsi parte civile anche colui che non abbia portato querela *(art. 109 e 110 Cod. proc. pen.)*.

Il legislatore ha regolato i diritti ed i doveri pel querelante e per la parte civile.

Il querelante, che vuole esercitare l'azione del danno, non solamente può farlo contro l'imputato, ma anche contro i di lui eredi *(art. 3 e 5 Cod. proc. pen.)*. Può esercitare la sua azione innanzi il giudice penale, o innanzi il giudice civile; ma, scelto il giudice, egli non può mutare di giurisdizione *(art. 7 ivi)*.

Digitized by Google

Molti sono i doveri dell'offeso o danneggiato, che si è costituito parte civile; ma ne ha parecchi anche colui, il quale si è limitato alla sola querela. L'imputato, il quale venga assoluto, può in certi casi intentare l'azione di danno contro il querelante, e l'Erario nazionale ha il diritto di chiedergli il rimborso delle spese anticipate *(art. 512 e 563 Cod. proc. pen.)*.

Il legislatore nel codice penale e nella legge del 26 marzo 1848, parlando dei reati commessi con la parola o con la stampa contro le Camere, i sovrani esteri ed i corpi costituiti, non usa i vocaboli *ingiuria*, *diffamazione*, *libello famoso*. E quando a procedere per alcuni di cotesti reati, volle l'istanza dell'offeso, si servì delle parole *autorizzazione*, *richiesta*, *deliberazione*.

I preti cattolici, ed i ministri dei culti tollerati, possono coi loro discorsi in publico, censurando le istituzioni e le leggi dello Stato, turbare la coscienza publica e la pace delle famiglie, o provocare i cittadini alla disobbedienza delle leggi o di altri provvedimenti della publica autorità (*art.* 268 *e* 269 *cod. pen.*). Può qualunque altro cittadino, anche in publico, attaccare le istituzioni costituzionali con parole di disprezzo o con frasi atte ad eccitare il malcontento nel paese (*art.* 471, *ivi*). Possono inoltre i funzionarii dell' ordine giudiziario ed amministra-

Digitized by Google

tivo ed i giurati essere oltraggiati a causa dello esercizio delle loro funzioni, con parole tendenti ad intaccare il loro onore e la loro rettitudine (*art.* 258, *ivi*).

Negli articoli di legge, nei quali sono contemplati cotesti reati, non è un vocabolo il quale ricordi le frasi usate pei reati, i quali con gli identici mezzi si possano commettere contro i privati. Rileggeteli, e non vi troverete somiglianza alcuna.

La legge sulla stampa fu scritta coi medesimi intendimenti. Quando il reato è diretto contro il Re, si parla di *offesa*; di *offesa* pei sovrani ed i capi dei governi esteri; di *oltraggio* contro il Senato e la Camera dei deputati *(art.* 19, 21 e 25 *ivi)*. Or bene, cotesta figura speciale data al reato, attinge la sua ragion di essere ad alti principii di diritto publico.

L'ingiuria, secondo i Romani, era un'offesa al diritto, o coi fatti o con le parole, *aut re*, *aut verbis*. Nell'ingiuria era sempre un pregiudizio, un danno per colui al quale era diretta. *Omne quod non jure fit*, *injuria fieri dicitur*. Nel linguaggio comune l'ingiuria è un' offesa a danno o dolore altrui.

La diffamazione è peggio, perchè è l'atto con cui si assale la fama altrui. Si diffama l' uomo, facendogli perdere la stima dei buoni e dei saggi, coprendolo di disprezzo.

L'offesa non ha gli stessi caratteri. Può essere involontaria; e quando sia pure volontaria, non ha la gravità dell'ingiuria, e molto meno della diffa-

Digitized by Google

mazione. Diceva uno scrittore che vi sono offese le quali non possono offendere, ma onorano.

Al Re, alle Camere, ai sovrani esteri non può esser recata ingiuria, perchè l' offesa non può raggiungerli, non può recar loro alcun danno, nè il pregiudizio di alcun diritto. In una celebre discussione avvenuta l'anno V della Repubblica francese al Consiglio degli anziani, Portalis proruppe in quella famosa esclamazione che non è fuori luogo di qui ricordare: « La représentation nationale a toute la « force et la dignité de la nation; aucune injure ne « peut l'atteindre. »

Il vocabolo *offesa*, messo per la prima volta al 1819 nella legge francese sulla stampa, della quale la legge italiana del 1848 fu una traduzione, ebbe il vero interprete nel relatore. Il duca de Broglie, nella sua relazione alla Camera dei Pari, parlò in questi termini: « On a pensé, qu' il existait des êtres indi- « viduels, ou collectifs, placés si haut dans le respect « des hommes, que le trait le plus empoisonné, bien « que lancé contre eux, ne peut les atteindre; quoi « qu' on publie à leur sujet, peu importe, en ce « qui les concerne personnellement; il y a délit, mais « il n' y a pas de dommage; il y a un criminel, mais « il ne peut pas y avoir de victime. Voilà un délit « particulier que le mot *offense* caractérise avec une « justesse parfaite. C' est donc avec beaucoup de « raison que le projet de loi a nommé *offense* toute « publication dirigée contre le Roi, les princes de

Digitized by Google

« sa famille, les Chambes et les souverains è-
« trangers. »

Chassan, riferendo tutto ciò conclude : « La majesté
« des nations et la majesté des rois sont abritées
« sous le même principe. »

La massima, che le Camere, il Re ed i sovrani esteri, sono superiori all'ingiuria e non possono riceverne alcun danno, attinge la sua ragione ad una alta convenienza sociale. Si presume, che la imputazione non sia vera, anzi che le imputazioni dirette contro i medesimi siano false, e però la legge vieta che venga permessa all'imputato la prova sulla verità dei fatti allegati. Pertanto, tutte le volte che in Francia è stata proposta una tal prova, per giustificare, o almeno per attenuare l'offesa, la domanda fu sempre rigettata.

Dopo le cose fin qui esposte, ormai possiamo affermare che la quistione è risoluta. Nelle offese contro il Re, le Camere ed i sovrani esteri, non potendovi essere alcun pregiudizio e conseguentemente mancando la possibilità del danno, manca ogni base all'azione privata. In questi reati, siccome diceva molto felicemente il duca de Broglie, nel passaggio che abbiam riferito, vi è il delitto, ma non il danno, il colpevole ma non la vittima. Quindi a perseguitarli, non vi è che l'azione publica, e se per le offese contro le Camere ed i Sovrani esteri, l'azione

Digitized by Google

non puossi esercitarla di ufficio, essa non ha per questo minor valore, nè coteste offese possono in conseguenza assimilarsi ai reati, contro i quali ad iniziare le procedure è necessaria la querela dell'offeso. Del resto, giova esaminare quale sia il modo e lo scopo, per cui la legge tolse nei suddetti casi al P. M. l'iniziativa del giudizio penale. Sul che domandiamo scusa, se siamo costretti a ripeterci.

I reati di stampa, pei mezzi onde si commettono, pel luogo in cui avvengono, pel publico che n'è testimone, sono reati *sui generis*, la cui realtà e la cui importanza non sono facili a determinare. Sono reati d'impressione, che talora sfuggono e non lasciano traccia, e che in conseguenza non giova sempre che siano perseguitati. Avviene spesso, che l'articolo di un giornale fa effetto in un comune e non lo fa in un altro per la disposizione o l'indifferenza degli animi. Un processo di stampa, una discussione publica innanzi l'autorità giudiziaria, qualche volta dà allo articolo incriminato un valore che non ha, ed alle cose allegate una publicità maggiore di quella che ebbero nel giornale o nell'opuscolo che vuolsi denunziare all'autorità giudiziaria.

Così essendo, si richiedono prudenza e molta circospezione prima d'iniziare un processo di stampa, e con ragione il legislatore, quando l'offesa si riferisce alle Camere, ai sovrani esteri, ai magistrati ed ai corpi costituiti, volle far dipendere dalla loro volontà, se debba o non esser fatto il giudizio. Da ciò la triplice formula, che abbiamo più sopra indi-

Digitized by Google

cato, la quale esprime un atto richiesto in ossequio dell'offeso per parte del P. M. che l'attende e non lo previene, ma che non muta valore all'azione penale, quando avverrà che questa debba essere esplicata.

Il legislatore volle che, quando si tratti di offesa contro il Senato o la Camera dei Deputati, il ramo del Parlamento, contro cui l'infrazione fu commessa, debba dare la sua *autorizzazione* per l'esercizio dell'azione penale. Nel caso di offesa contro un Sovrano estero, l'azione penale deve essere esercitata *in seguito a sua richiesta*. Finalmente nei reati contro i Tribunali od i corpi costituiti, deve essere dai corpi medesimi *presa una deliberazione in adunanza generale*. La triplice formula di *autorizzazione*, *richiesta*, *deliberazione*, corrisponde alla diversa posizione giuridica delle persone contro le quali è diretta l'offesa. Essa però esclude qualunque concetto di lagnanza, o di lamento, i tre vocaboli adoperati dal legislatore significando piuttosto l'esercizio d'una superiore giurisdizione e giammai una querela. Il Parlamento che autorizza, il Sovrano che richiede, il tribunale che delibera, perchè si proceda contro l'offensore, non invocano il processo per la lesione d'un diritto e non sono mossi da un interesse privato. Il Parlamento è la prima autorità del paese, il Tribunale è anch'esso una publica istituzione, e se il Sovrano estero non ha autorità fra noi, ha per ragioni di reciprocità diritto al rispetto per le alte funzioni ond'è investito, e non potrà esser confuso col privato cittadino, il quale non ha altro in-

Digitized by Google

tendimento, nè invoca per altro motivo il procedimento penale, se non che per la rifazione dei danni patiti.

La Corte romana non è di codesto avviso, ed a difesa della sua tesi osserva, che onde procedere per le offese al nostro Re, non sono necessarie nè l'autorizzazione, nè la richiesta, nè la deliberazione sua. Avremmo parecchie risposte a dare, ma ci restringeremo a poche.

Al Re fu fatta una posizione speciale dallo Statuto. Egli è alla cima della piramide sociale, inviolabile, irresponsabile, e non può in alcun modo intervenire e non interviene negli atti di governo. Del resto, il Publico Ministero è il mandatario del principe, ed in nome suo, pel Re da cui riceve l'autorità, esercita l'azione penale in giudizio. Il Publico Ministero in conseguenza, essendo il motore dell'azione penale, sa valutare se e quando debba essere esercitata nei reati in cui è interessata la persona del Capo dello Stato.

Che l'azione penale non muti natura per l'autorizzazione, la richiesta, la deliberazione degli offesi, le quali la devon precedere, a prescindere da quelle già fatte, sarà provato da altre considerazioni, che ancor esporremo a conclusione del nostro discorso.

Le offese alle Camere, ai sovrani esteri, ai magistrati ed ai corpi costituiti, possono esser commessi con la parola e con la stampa, con un discorso in publico e con l' articolo di un giornale. Abbiamo ricordato più sopra quali siano coteste offese.

Digitized by Google

L'art. 471 del Codice penale contempla le offese fatte con la parola contro le istituzioni costituzionali, e fra queste certamente primeggia il Parlamento. L'art. 268 del Codice istesso prevede il caso, in cui un prete, od il ministro di un culto tollerato, censuri con un publico discorso le stesse istituzioni. Finalmente l'art. 258 eleva a reato l'oltraggio contro i tribunali, i giurati e i funzionari dell' ordine amministrativo, a causa dell'esercizio delle loro funzioni, e quest' oltraggio può essere anche consumato con un publico discorso. Per tutti cotesti reati il P. M. procede d'ufficio, e la legge non esige che preceda l'istanza dell'offeso.

Or vedete quale sarebbe la conseguenza che bisognerebbe trarre dalle teorie della Corte romana, qualora l'art. 56 della legge sulla stampa dovesse essere interpetrato, siccome essa ha sostenuto nella impugnata sentenza. Ne deriverebbe, che lo stesso reato, fatto con un discorso in una chiesa od in un'adunanza sarebbe di azione publica e godrebbe i beneficii dell'amnistia, mentre commesso con la stampa non potrebbe dirsi giusta il linguaggio della Corte romana *legalmente di azione publica* e dovrebbe essere escluso dai beneficii della clemenza sovrana. Procediamo ancora.

Poichè voglionsi confondere Camere, Sovrani esteri, Tribunali, privati cittadini, mettendoli nella stessa guisa sotto l'impero dell'articolo secondo del Codice di procedura penale, si dovrà spingere cotesta teoria a tutte le sue conseguenze. Bisognerà quindi ammettere, che essi possano costituirsi parte

Digitized by Google

civile, che si debbano sommettere a tutti i doveri legali nell'esercizio dell'azione privata, che debbano risentire tutti gli effetti del giudizio nel caso d'una sconfitta. Or chi non vede che tutto questo sarebbe assurdo!

Pel Sovrano straniero vi sarebbero altre difficoltà, qualora le teorie della Corte romana prevalessero. Il Sovrano offeso può richiedere, che si proceda contro l'offensore; ma non tutti i procedimenti penali finiscono con la condanna, e può succedere che l'imputato venga assoluto, o che per lui sia dichiarato che non vi è luogo a procedere. Or bene, quali ne sarebbero gli effetti?

Secondo l'art. 512 del Codice di procedura penale vi sono dei casi in cui l'imputato assoluto può chiamare in giudizio il querelante e chiedergli il risarcimento dei danni. Finalmente giusta l'art. 563 del Codice istesso, nei reati, che si promuovono con l'istanza dell'offeso, se costui non si è costituito parte civile, qualora soccomba, l'Erario ha diritto ad averne il rimborso delle spese anticipate.

Or noi domandiamo: é mai possibile tutto ciò? Il Sovrano estero può richiedere, che si proceda contro il suo offensore; ma il giudice italiano non ha giurisdizione contro il Sovrano che si è querelato, e molto meno, in caso di condanna, potrebbe contro di lui esercitare atto d'impero.

Digitized by Google

Per l'esposte considerazioni invochiamo dalla Corte eccellentissima, che accolga il ricorso del Cricchi ed annulli la sentenza impugnata.

E sarà giustîzia.

F. Crispi *avv.*
A. Oliva *avv.*

Digitized by Google

Digitized by Google

DOCUMENTI

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEDENTE IN ROMA

Nell'interesse di Fulvio Cricchi, già gerente del giornale *la Riforma,* elettivamente domiciliato presso il sottoscritto avvocato, e a nome dello stesso si

RICORRE

Avverso la Sentenza pronunziata dalla Sezione d'accusa di Roma il dì 7, notificata il dì 8 corrente ottobre, e colla quale fu rigettata la domanda di esso Cricchi per essere dichiarato compreso nell'amnistia portata dal R. Decreto del 19 settembre corrente anno, a senso dell'art. 1° lettera *a)* di esso Decreto, relativamente all' azione penale promossagli dal Ministero Pubblico per reato di stampa previsto dall'art. 25 della legge sulla Stampa, e se ne chiede l' annullamento per ogni effetto di legge.

MOTIVI

1° Violazione dell'art. 56, alinea 2° della legge sulla Stampa 26 marzo 1848, in relazione e con violazione dell' art. 2° Codice di procedura penale.

La Sezione d'accusa della Corte di Roma ha erroneamente nella denunciata Sentenza attribuito alla *richiesta,* di cui nel citato art. 56, l'essenza e gli effetti dell'*istanza* accennata nel 2° alinea dell' art. 2° Codice di procedura penale, discono-

Digitized by Google

scendo al tempo stesso il carattere che essenzialmente distingue e differenzia l'*azione* così detta *privata* dall'*azione* normalmente esercitabile di ufficio dal Pubblico Ministero nel processo penale; in altri termini ha violato, nello spirito e nella lettera dei precitati disposti di legge, il concetto fondamentale distintivo tra reati *d'azione privata* e reati *d' azione pubblica*, non che il concetto della *istanza promotrice* dell'azione penale nei casi determinati dal legislatore.

2° Violazione dell'art. 830 Codice di procedura penale, in quanto statuisce gli effetti abolitivi dell'azione penale pei reati determinati nell'art. 1°, lettera *a)* del Decreto d' amnistia 19 settembre 1881.

Con riserva d'ulteriori motivi ove fosse del caso.

Roma, 12 ottobre 1881.

Avv. Antonio Oliva.

Mezzi aggiunti

1° Mezzo.

Violazione degli articoli 21, 25 e 56 della Legge sulla stampa; e degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 7, Procedura Penale.

La Corte nella sentenza impugnata asserisce che non possono dirsi legalmente di azione publica i reati, i quali non sono necessariamente perseguibili per iniziativa del P. M. Quindi conclude che i reati cui allude l'art. 56 della Legge sulla stampa sono di azione privata.

L'azione privata è un' azione meramente civile e non ha altro scopo che quello del risarcimento del danno cui diede causa il reato. Essa è esercitata dal danneggiato o da chi lo

Digitized by Google

rappresenta contro l'autore del reato, gli agenti principali, i complici e coloro che sono civilmente responsabili, ed in caso di morte degli imputati può essere esercitata contro gli eredi.

Il Codice regola il modo come spingere l'azione publica nel caso in cui vi abbia bisogno dell'istanza dell'offeso, ed in questo caso dà all'azione civile le norme e determina il giudice innanzi a cui debba e possa essere esercitata.

I reati contemplati nei primi tre comma dell'articolo 56 della Legge sulla stampa, non possono dar luogo ad una azione di risarcimento di danni, e però la richiesta o deliberazione per essere perseguitati non può equipararsi ad un' azione privata. È assurdo quindi il ritenere che non siano reati di azione publica.

Non bisogna esaminare il reato nella parte obiettiva ma anche nella subiettiva. L'offesa al Senato o alla Camera dei Deputati, ai Sovrani ed ai capi dei governi esteri, ai Tribunali ed agli altri corpi costituiti non sarà mai un reato di azione privata e chi lo crede tale, manca di logica. Manca di logica perchè le offese contro le persone e gli enti morali più innanzi ricordati, toccano l'ordine sociale, il diritto pubblico interno ed il diritto delle genti; sono reati che interessano la società.

2° Mezzo

Nuova violazione degli articoli 25 e 56 della Legge sulla Stampa; e degli articoli 512 e 563 Proc. Pen.

La Corte disse che il reato di cui all'art. 25 della legge sulla stampa è di azione privata appunto perchè a promuovere il giudizio occorre necessariamente la richiesta per parte del Sovrano offeso.

La *richiesta* non è *querela*; ma un atto di autorità il cui esercizio è abbandonato al prudente arbitrio del sovrano straniero. La richiesta è necessaria perchè s'inizii il procedimento, ma non influisce sul medesimo, tanto che il richiedente non

Digitized by Google

partecipa alla istruzione della causa, non è chiamato innanzi al giudice quando la causa dev'essere discussa, non risente le conseguenze del giudizio nel caso di assoluzione dell'imputato.

Se il sovrano richiedente potesse considerarsi quale privato querelante dovrebbe subire gli effetti del giudizio nei casi previsti dagli art. 512 e 563 Proc. pen.. Ora questo sarebbe impossibile, perchè se il sovrano offeso può chiedere che si proceda contro l'offensore, il giudice italiano non può esercitare giurisdizione sul sovrano richiedente e nemmeno potrebbe in caso di condanna esercitare atto d'impero contro il medesimo.

3° Mezzo.

Violazione dell'art. 1° R. Decreto 19 settembre 1881 e dell'articolo 830 Proc. pen.

Questi articoli del decreto di amnistia e della proc. pen. sono anch'essi violati in conseguenza delle considerazioni svolte nei due mezzi precedenti. La Corte doveva esercitare la giurisdizione che è a lei conferita dal detto art. 830 e dichiarare estinta in virtù del decreto citato l'azione nascente dal preteso reato di offesa allo Imperatore di Russia. Non avendo così praticato ha violato la legge.

Per questi ed altri motivi ecc., si chiede l' annullamento senza rinvio.

Roma 5 gennaio 1882.

Crispi
Oliva

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google